

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Comm. Tesseramenti – Comm. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

### RIUNIONE MARTEDÌ 12 MARZO 2013

- 1. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I.** **ACCOLTO**, e per l'effetto, infligge al calciatore C. J. la sanzione della squalifica di anni 2.  
a carico del calciatore C. J. per violazione dell'art. 2.3 Norme Sportive Antidoping
- 2. DEFERIMENTO UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I.** **ACCOLTO**, e per l'effetto, infligge al calciatore S.M. la sanzione della squalifica di anni 2 a decorrere dalla sospensione cautelare.  
a carico del calciatore S. M. per violazione art. 2.1 Norme Sportive Antidoping
- 3. Ricorso A.S.D. PIANTA** **INAMMISSIBILE**  
avverso l'annullamento del tesseramento del calc. Sbaragli Andrea in proprio favore (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013)
- 4. Ricorso sig. MARTORELLI Giocondo (Agente di Calciatori)** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, e per l'effetto, infligge la sanzione della sospensione nei limiti temporali del presofferto alla data odierna e l'ammenda di € 7.000,00.  
avverso le sanzioni:  
- sospensione della licenza per mesi 2;  
- ammenda di € 20.000,00,  
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 1 e 4; dell'art. 12, comma 1 e 2, nonché art. 15, comma 2 e 3, del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 04.01.07 n. 50 - nota n. 3055/576 pf10-11/SP/gb del 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)
- 5. Ricorso sig. CORVINO Romualdo (Agente di Calciatori)** **ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.  
avverso le sanzioni:  
- sospensione della licenza per mesi 2;  
- ammenda di € 20.000,00,  
inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 14, comma 2; nonché art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 04.01.07 n. 50 - nota n. 3055/576 pf10-11/SP/gb del 22.11.2012 –

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)

**6. Ricorso calc. CARCURO Davide**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 04.01.07 n. 50 - nota n. 3055/576 pf10-11/SP/gb del 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**7. Ricorso calc. LATTANZIO Riccardo**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti pubblicato sul C.U. del 4.1.2007 n. 50 (nota n. 3055/576 pf10-11/SP/gb del 22.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 5.2.2013)

**ACCOLTO**, e per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

**8. Ricorso F.C. PARMA S.P.A.**

avverso il ripristino del vincolo del calc. Marques Martines Josè Fernando in proprio favore (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013)

**RESPINTO**